COMUNE DI CANDIA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail : protocollo@comune.candia.to.it

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016

Copia

AREA TECNICA/TECNICA MANUTENTIVA

(SERVIZIO MANUTENZIONI)

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 225
del 12/10/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE SALVAVITA DOTATA DI DAE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO I NCARICO ALLA DITTA CARDIO DAE LIFE S.N.C. DI VALPERGA (TO) - CODICE CIG: BD50C62776;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candia Canavese. Responsabile Procedimento: BRIANESE Blenda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE SALVAVITA DOTATA DI DAE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO I NCARICO ALLA DITTA CARDIO DAE LIFE S.N.C. DI VALPERGA (TO) - CODICE CIG: BD50C62776;

- Premesso che risulta in scadenza il contratto di manutenzione dei defibrillatori di proprietà comunale ed occorre procedere con l'assunzione di regolare impegno di spesa affidando incarico d ditta specializzata del settore;

- viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.12.2025 per esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d. lgs. n. 118/2011);
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17.12.2025 di approvazione PEG per il triennio 2026/2028;

- rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

- dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: manutenzione defibrillatori comunali;
 - Importo del contratto: € 424,50;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- considerato che:
 - l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
 - l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

- rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del

Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

- appurato:
 - che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
 - il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
 - ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

- tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di

committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

- precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- rilevato che, per l'individuazione dell'operatore economico, si è proceduto con la richiesta di offerta economica alla ditta Cardio DAE Life s.n.c. con sede in Valperga (TO) Via G Marconi nc. 2, di quanto richiesto;

- vista pertanto l'offerta della ditta Cardio DAE Life s.n.c pari complessivamente ad € 424,50 oltre i.v.a. di legge per il servizio di manutenzione, pervenuta in data 12.10.2026 al n. 4291 di protocollo generale e ritenuto la stessa congrua, conveniente e che corrisponde alle esigenze desiderate, si ritiene opportuno incaricare tale ditta per il servizio di che trattasi, alle condizioni economiche indicate nell'offerta stessa;

- ritenuto di dover assumere regolare impegno di spesa onde poter garantire quanto richiesto dall'Amministrazione comunale;

- ricordato che a seguito dell'entrata in vigore dal 1gennaio 2015 dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, così come modificato dalla legge di stabilità dell'anno 2015, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare lo split payment per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi;

- visti gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2014 e art. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a**:** BD50C62776;

- atteso che l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento e che qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente affidamento si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 citato;

- dato atto che:
 - la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

- visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

- dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

- acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- Atteso inoltre che, sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai senso dell'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa che si intendono richiamati, l'incarico in appalto per il servizio di "Piano di manutenzione defibrillatore comunale" alla ditta Cardio DAE Life s.n.c. con sede in Valperga (TO) Via G Marconi nc. 2 per un importo offerto di € 424,50 oltre i.v.a. di legge al 22% pari ad € 93,39 per un totale di € 517,89 - giusta nota protocollo n. 4291/2026;

2. di impegnare la spesa di € 517,89 a favore di Cardio DAE Life s.n.c. con sede in Valperga (TO) Via G Marconi nc. 2, imputando la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo di PEG 1156/4 " PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA" – in conto gestione competenza esercizio finanziario 2026;

3. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è stata imputata ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato A2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

4. di dare atto, inoltre, che:
- ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze, in quanto l'intervento verrà effettuato al di fuori degli orari di utilizzo degli stessi, pertanto, il costo della sicurezza è pari a zero;
- durante l'esecuzione di tutte le fasi lavorative dovranno essere rispettate le norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs n. 106/2009 ed i relativi oneri sono computati nel preventivo fornito dalla ditta invitata a presentare la propria migliore offerta;

5. di esonerare il Comune di Candia Canavese da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona o cosa nell'espletamento del servizio di che trattasi.

6. di comunicare, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, che il codice univoco ufficio del Comune di Candia Canavese è: UFMYLI;

7. di riportare sulla fattura, oltre gli estremi del presente provvedimento, anche il presente codice CIG: BD50C62776;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il

rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

9. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

10. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

11. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente depositata con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come stabilito dall' art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Il responsabile dell'area tecnica
ENRICO Geom. Carlo

SERVIZIO FINANZIARIO

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BD50C62776	2026	372	01051	103	470	1156	4	517,89

Anno	Num.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

[X] Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

[] NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 commi 4 e 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i)

[X] Ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno e' compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Lì 12/10/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[X] Per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)/ apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data

[] in data 26/10/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Candia Canavese, lì 26/10/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candia Canavese. Responsabile Procedimento: BRIANESE Blenda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line